



RIEPILOGO PREMI IN BASE ALLA TIPOLOGIA DI TESSERAMENTO

Norme e modalità per il diritto al premio

PREMIO DI TESSERAMENTO (ART. 96 N.O.I.F.)



Tesseramento annuale come “giovane dilettante” o “non professionista” di calciatori e calciatrici che nella precedente stagione sportiva hanno avuto tesseramento annuale.

CHI?

Le società che **richiedono il tesseramento annuale come “giovane dilettante” o “non professionista” di calciatori/calciatrici che nella precedente stagione sportiva hanno avuto tesseramento annuale per società della Lega Nazionale Dilettanti** sono tenute a versare alla o alle Società della Lega Nazionale Dilettanti **per le quali il calciatore/calciatrice è stato precedentemente tesserato un “premio di tesseramento”** sulla base dei valori indicati dal comma 5 (tabella sotto riportata), salvo eventuali diverse determinazioni annuali del Consiglio Federale, nei limiti di quanto segue.

QUANDO?

Fermo quanto precede, il “premio di tesseramento” è **dovuto in occasione di ogni successivo tesseramento annuale come “giovane dilettante” o “non professionista” fino alla stagione sportiva in cui il calciatore e/o calciatrice ha compiuto il 20° anno di età.**

COME?

Agli effetti del “premio di tesseramento” vengono prese in considerazione le Società della Lega Nazionale Dilettanti titolari del tesseramento annuale nelle **cinque stagioni sportive antecedenti la stagione sportiva iniziata nell’anno in cui il calciatore/calciatrice ha compiuto il 16° anno di età**, per ciascuna delle quali è **stabilita una quota corrispondente ad un quinto dell’intero “premio di tesseramento”**.

Alle Società richiedenti, aventi diritto, viene riconosciuto il “premio di tesseramento” **per la/e quota/e annuale/i corrispondente/i ad ogni stagione sportiva di tesseramento come “giovane” del calciatore/calciatrice per il quale è maturato il “premio”**.

Nel caso di unica società titolare del tesseramento annuale, alla stessa compete il premio per intero.



Qualora, a seguito del tesseramento di cui al comma precedente, il calciatore/calciatrice venga tesserato **per altra società nel corso della stessa stagione sportiva**, sia a titolo definitivo che a titolo temporaneo, **anche tale ultima società è tenuta a corrispondere il premio di tesseramento** calcolato in relazione alla sua categoria di appartenenza, se superiore, detratto l'importo del premio dovuto dalla precedente società.

Il tesseramento del calciatore/calciatrice per **almeno una intera stagione sportiva** è condizione essenziale per il diritto al premio.

Il diritto al “premio di tesseramento” si **prescrive al termine della stagione sportiva successiva** a quella in cui è maturato.

In relazione alla categoria in cui milita la Società, «il premio di tesseramento» dovuto per ogni singolo tesseramento annuale è il seguente:

Calcio a 11 maschile:		Calcio a 11 femminile:	
Serie D	€450	Serie B	€150
Eccellenza	€350	Serie C	€100
Promozione	€250	Eccellenza	non dovuto
Prima Categoria	€150	Promozione	non dovuto
Seconda Categoria	€100		
Terza Categoria	non dovuto		
Calcio a 5 maschile:		Calcio a 5 femminile:	
Serie A	€500	Serie A	€100
Serie A2 Elite	€450	Serie B	non dovuto
Serie A2	€350	C.ti Prov.li/Reg.li	non dovuto
Serie B	€250		
Serie C1	€150		
Serie C2	€100		
Serie D	non dovuto		

ESEMPIO ESPLICATIVO

Per la stagione sportiva 2023/2024 la Società "VERDE", partecipante al Campionato di Eccellenza, che richiede il **TESSERAMENTO ANNUALE** di un "giovane dilettante" (calciatore/calciatrice che in corso di stagione compie il 16° anno di età o che al 1° luglio abbia già compiuto il 16° anno di età), dovrà corrispondere un "premio di tesseramento" pari ad € 350.

Tale premio potrà essere richiesto dalle Società della Lega Nazionale Dilettanti titolari del tesseramento annuale nelle cinque stagioni sportive antecedenti la stagione sportiva iniziata nell'anno in cui il calciatore/calciatrice ha compiuto il 16° anno di età, per ciascuna delle quali è stabilita una quota corrispondente ad un quinto dell'intero "premio di tesseramento".

stagione sportiva	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023
Società titolare tesseramento	BIANCA	BIANCA	BIANCA	ROSSA	ROSSA
Importo	€ 70 X 3 = € 210			€ 70 X 2 = € 140	

Nel caso di unica Società titolare del tesseramento annuale, alla stessa compete il premio per intero.

Norma transitoria

Il previgente art. 96 continuerà ad essere applicabile, fino al 30 giugno 2024, per i calciatori/calciatrici "giovani di serie", "giovani dilettanti" o "non professionisti" tesserati con vincolo pluriennale nella stagione 2022/2023, con esclusivo riferimento ai termini di prescrizione del diritto al premio di preparazione eventualmente maturato nella stagione 2022/2023. Decorsa tale data, il previgente art. 96 si intenderà **abrogato**.

SE NON TROVO L'ACCORDO?

Se la **corresponsione del premio non viene direttamente regolata tra le parti**, la società o le società che ne hanno diritto possono ricorrere in primo grado alla Commissione Premi.

Contro le decisioni della Commissione è ammessa **impugnazione in ultima istanza avanti il Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche**.

L'accoglimento del ricorso comporta **a carico della società inadempiente una penale**, fino alla metà del premio non corrisposto, da devolversi alla F.I.G.C.

Il ricorso, esente da tasse, alla Commissione Premi deve essere inoltrato a mezzo raccomandata e, contestualmente, copia dello stesso deve essere inviata alle controparti; al ricorso vanno allegate, a pena di inammissibilità, le relative ricevute di spedizioni attestanti l'invio alla controparte, nonché le tessere del calciatore/calciatrice rilasciate nelle precedenti stagioni sportive in possesso delle società aventi diritto e in caso dell'accoglimento del ricorso, la Commissione provvede, per il tramite della Lega Nazionale Dilettanti, al sollecito prelievo della somma a carico della società obbligata.

Le eventuali memorie e la documentazione della controparte dovranno pervenire alla Commissione entro il termine perentorio di 30 giorni dalla spedizione del ricorso.

Alla suddetta memoria andranno allegate le ricevute comprovanti la spedizione alla società ricorrente, nonché l'eventuale lettera liberatoria attestante l'intervenuta transazione tra le parti, che dovrà avere il visto di autenticità apposto dal Comitato competente presso il quale dovrà essere depositato l'originale.

Se mancante del detto requisito la liberatoria non potrà essere presa in considerazione dall'organo deliberante.



COMMISSIONE PREMI della F.I.G.C.



Via Campania, 47 – 00198 Roma

Email



figc.commpremi@figc.it



commissione.premi@pec.figc.it

Telefono



+39 06 84911



PREMIO DI FORMAZIONE TECNICA (ART. 99 N.O.I.F.)



A seguito del tesseramento con vincolo biennale, come «giovane dilettante» o «giovane di serie», ai sensi degli articoli 32, comma 1, e 33, comma 2, ovvero della stipula da parte del calciatore e/o calciatrice del primo contratto di apprendistato professionalizzante, ai sensi dell'art. 33, comma 2 bis o del primo contratto di lavoro sportivo, da professionista o da dilettante

CHI?

A seguito del tesseramento con **vincolo biennale**, come «giovane dilettante» o «giovane di serie», ai sensi degli articoli 32, comma 1, e 33, comma 2, ovvero della **stipula da parte del calciatore e/o calciatrice del primo contratto di apprendistato professionalizzante**, ai sensi dell'art. 33, comma 2 bis o del **primo contratto di lavoro sportivo, da professionista o da dilettante**, in alternativa o in successione tra loro anche non continuativa, **la società che ne acquisisce il diritto alle prestazioni è tenuta a corrispondere alle società, per le quali il calciatore e/o calciatrice è stato tesserato/a, senza contratto di lavoro sportivo, a titolo definitivo o temporaneo, nel periodo compreso tra l'inizio della stagione sportiva in cui ha compiuto 10 anni e la fine della stagione sportiva in cui ha compiuto 21 anni (“Società Formatrici”), un premio di formazione tecnica, parametrato al “valore base” del premio di formazione tecnica pubblicato annualmente dalla FIGC, alla durata del rapporto contrattuale e ai “coefficienti categoria” della tabella “A”, da ripartirsi proporzionalmente fra le diverse Società Formatrici fino alla stagione sportiva precedente quella in cui è intervenuto il tesseramento biennale o la stipula del primo contratto di apprendistato professionalizzante o del primo contratto di lavoro sportivo.**

QUANDO?

COME?

Ai fini del calcolo dell'importo del premio di formazione tecnica, e della sua distribuzione, si terrà conto di quanto di seguito specificato: il “**valore base**” del premio di formazione tecnica, pubblicato annualmente dalla F.I.G.C. con apposito Comunicato Ufficiale (per la stagione sportiva 2023/2024 è stato **determinato nella misura di € 120,00 – rif. C.U. 236/A FIGC del 28/06/2023**) ed aggiornato al termine di ogni stagione sportiva in base agli indici ISTAT per il costo della vita, va **moltiplicato per il “coefficiente categoria” indicato nella tabella apposita** e per il **numero di anni di durata del primo contratto di lavoro sportivo o di apprendistato professionalizzante, o per due nel caso di tesseramento biennale**, determinando così l'importo totale del “**premio di formazione tecnica**” dovuto (“Premio Totale”).

$$\text{PREMIO} = \text{VALORE BASE} \times \text{COEFFICIENTE CATEGORIA} \times \text{ANNI CONTRATTO}$$

TOTALE

Il “Premio Totale” andrà quindi **ripartito proporzionalmente fra le società che hanno formato il calciatore/calciatrice tra l’inizio della stagione sportiva in cui ha compiuto 10 anni e la fine della stagione sportiva in cui ha compiuto 21 anni (“Società Formatrici”)** o – se antecedente – **la fine della stagione precedente quella in cui è intervenuta la stipula del primo contratto di lavoro sportivo, del primo contratto di apprendistato professionalizzante o il tesseramento biennale.**



In caso di **primo contratto di lavoro sportivo o di rapporto di tesseramento biennale sottoscritto con società dilettantistiche**, ai fini del diritto a ricevere una o più quote del “Premio Totale”, **tra le “Società Formatrici” non si considerano quelle professionistiche**;



In caso di **primo contratto di lavoro sportivo, di primo contratto di apprendistato professionalizzante o di rapporto di tesseramento biennale sottoscritto con società professionistiche**, le **quote di “Premio Totale” dovute a “Società Formatrici” di ambito dilettantistico sono raddoppiate**. Il “Premio Totale” è altresì raddoppiato nei casi di cui alla norma transitoria dell’art. 32. In tale ultimo caso, non si applica il raddoppio di cui al primo periodo.



Tra le Società Formatrici si considerano anche quelle che hanno eventualmente stipulato con il calciatore/calciatrice un contratto di apprendistato o, nel solo caso in cui il premio sia dovuto a seguito della stipula del primo contratto di lavoro sportivo o di apprendistato professionalizzante, instaurato un tesseramento biennale.



Nel caso in cui, **in una stagione sportiva, il calciatore sia stato tesserato a titolo definitivo o temporaneo per una frazione della stessa e/o per più di una società**, la quota di “Premio Totale” riferita a quella stagione si **ripartisce proporzionalmente tra le “Società Formatrici”**, **non computando quelle titolari di tesseramento inferiore ai 2 mesi.**



Le quote di “Premio Totale” corrispondenti alle **stagioni sportive e/o alle frazioni delle stesse in cui il calciatore è stato tesserato a titolo definitivo o temporaneo per società estere o inattive o non più affiliate alla FIGC**, ovvero **non risulti essere stato tesserato**, sono versate, nei termini e con le modalità delle presenti Norme, alla FIGC, che ne stabilisce la destinazione con delibera del Consiglio Federale;



In caso di estensione o rinnovo, senza soluzione di continuità, del contratto di lavoro sportivo con la stessa società con la quale era stato stipulato il primo contratto o di stipula, senza soluzione di continuità, del primo contratto di lavoro sportivo con la stessa società con cui era in essere un tesseramento con vincolo biennale e/o un contratto di apprendistato professionalizzante, **ai fini del calcolo dell'importo del “Premio Totale” si tiene conto della durata complessiva dei contratti e/o del vincolo, fino ad un massimo di cinque stagioni sportive.**



Il diritto al premio di formazione tecnica si prescrive al termine della stagione sportiva successiva a quella in cui è maturato.

Tabella A – “Coefficiente categoria” per il calcolo del premio di formazione tecnica

CATEGORIA della Società che stipula il primo contratto di lavoro sportivo	Coefficiente categoria
DILETTANTI	
3a Categoria	1
2a Categoria	2
1a Categoria	3
Promozione	4
Eccellenza	5
Campionato Naz. Serie D	6
TRA CALCIO FEMMINILE	
Promozione	0
Eccellenza	1
Serie C	2
Serie B	3
Serie A	4
TRA CALCIO A 5	
Serie D maschile	0
Serie C2 maschile	1
Serie C1 maschile	1,5
Serie B maschile	2
Serie A2 maschile	3
Serie A2 elite	3,5
Serie A maschile	4
Femminile Prov./Reg.	0
Serie B femminile	1
Serie A femminile	2
PROFESSIONISTI	
Serie C	11
Serie B	15
Serie A	18

ESEMPIO ESPLICATIVO

Durante la stagione sportiva 2023/2024 la Società "VERDE", partecipante al Campionato di **Eccellenza**, stipula un contratto di lavoro sportivo di 2 stagioni sportive o richiede un **TESSERAMENTO BIENNALE** di un "giovane dilettante" (calciatore/calciatrice che in corso di stagione compie il 16° anno di età o che al 1° luglio abbia già compiuto il 16° anno di età). dovrà corrispondere un "premio di formazione tecnica" pari ad **€ 1.200** (**VALORE BASE → 120 X DURATA RAPPORTO → 2 X COEFFICIENTE CATEGORIA → 5**)

Tale "premio totale" potrà essere richiesto e ripartito proporzionalmente fra le "Società Formatrici", cioè quelle Società che hanno formato il calciatore/calciatrice tra l'inizio della stagione sportiva in cui ha compiuto 10 anni e la fine della stagione sportiva in cui ha compiuto 21 anni o – se antecedente – la fine della stagione precedente quella in cui è intervenuta la stipula del primo contratto di lavoro sportivo o il tesseramento biennale.

stagione sportiva	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023
Società titolare tesseramento	GIALLA	GIALLA	GIALLA	NERA	NERA	NERA
Importo	€ 200 X 3 = € 600			€ 200 X 3 = € 600		

CONTROVERSIE

L'importo del premio è **certificato dalla Commissione Premi**, di cui all'art. 96 delle NOIF, **su richiesta delle Società interessate**.

L'importo relativo al premio di formazione tecnica non deve essere superiore a quello risultante dall'applicazione delle presenti norme e può essere ridotto con accordo scritto tra le società. Detto accordo deve essere inviato per conoscenza alla Commissione Premi entro novanta giorni dalla sottoscrizione.

Il pagamento del premio avviene per il tramite della Lega o della Divisione cui è associata la società obbligata, entro i termini e con le modalità stabilite dal Consiglio Federale.

Le controversie in ordine al pagamento del premio di formazione tecnica sono devolute al Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche.

Il procedimento è istaurato su **reclamo della parte interessata, da inoltrarsi entro il settimo giorno successivo al ricevimento della relativa comunicazione della Commissione Premi, nel rispetto delle modalità previste dall'art. 91 del Codice di Giustizia Sportiva e dell'art. 96 comma 3 N.O.I.F.**

RIEPILOGO PREMI IN BASE ALLA TIPOLOGIA DI TESSERAMENTO

Si riporta la tabella riepilogativa delle varie tipologie di premio che possono essere richieste in base alla tipologia del tesseramento sottoscritto dal calciatore e/o calciatrice.

STATUS CALCIATORE	TIPO DI TESSERAMENTO E/O CONTRATTO	TIPOLOGIA DI PREMIO
Calciatori e calciatrici PROFESSIONISTI/E	Primo contratto di lavoro sportivo da professionista	PREMIO DI FORMAZIONE TECNICA (Art. 99 delle N.O.I.F.)
Calciatori e calciatrici PROFESSIONISTI/E	Esordio in Serie A o Nazionale (anche Under 21)	PREMIO ALLA CARRIERA (Art. 99 bis delle N.O.I.F.)
Calciatori e calciatrici NON PROFESSIONISTI/E	Tesseramento annuale (fino al compimento del 20° anno di età)	PREMIO DI TESSERAMENTO (Art. 96 delle N.O.I.F.)
Calciatori e calciatrici NON PROFESSIONISTI/E	Tesseramento annuale (dal 21° anno di età)	NESSUN PREMIO
Calciatori e calciatrici NON PROFESSIONISTI/E	Primo contratto di lavoro sportivo da dilettante	PREMIO DI FORMAZIONE TECNICA (Art. 99 delle N.O.I.F.)
Calciatori e calciatrici GIOVANI	Tesseramento annuale o contratto di apprendistato (al compimento del 15° anno di età)	NESSUN PREMIO

STATUS CALCIATORE	TIPO DI TESSERAMENTO E/O CONTRATTO	TIPOLOGIA DI PREMIO
Calciatori e calciatrici GIOVANI DILETTANTI	Tesseramento annuale (fino al 18° anno di età)	PREMIO DI TESSERAMENTO (Art. 96 delle N.O.I.F.)
Calciatori e calciatrici GIOVANI DILETTANTI	Tesseramento biennale (SOLO dai 16 anni)	PREMIO DI FORMAZIONE TECNICA (Art. 99 delle N.O.I.F.)
Calciatori e calciatrici GIOVANI DILETTANTI	Primo contratto di lavoro sportivo da dilettante	PREMIO DI FORMAZIONE TECNICA (Art. 99 delle N.O.I.F.)
Calciatori e calciatrici GIOVANI DILETTANTI	Contratto di apprendistato	PREMIO DI FORMAZIONE TECNICA (Art. 99 delle N.O.I.F.)
Calciatori GIOVANI DI SERIE	Tesseramento annuale	NESSUN PREMIO
Calciatori GIOVANI DI SERIE	Tesseramento biennale o contratto di apprendistato	PREMIO DI FORMAZIONE TECNICA (Art. 99 delle N.O.I.F.)
Calciatori GIOVANI DI SERIE	Primo contratto di lavoro sportivo da professionista	PREMIO DI FORMAZIONE TECNICA (Art. 99 delle N.O.I.F.)

